

Presidente. Vorremo ai voti.

Metto a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Luporini... (*Vivi rumori*).

Garibaldi Menotti. Ma se non sappiamo che cosa votiamo!

Presidente. Se facessero silenzio, sentirebbero; ma se fanno dei clamori, è impossibile farsi sentire.

Pellegrini. È da quella parte (*Destra*) che urlano. (*Rumori*).

Presidente. Da questa parte o da quella... (*Si ride*).

Pellegrini. Ma mi scusi, è di là che gridano. (*Vivi rumori*).

Presidente. Prego la Camera di prestare attenzione. L'emendamento dell'onorevole Luporini è così concepito:

“ Non sono soggetti alla formalità dei numeri 1 e 2 i prestiti esclusivamente destinati ad estinguere i debiti precedentemente contratti. ” (*Rumori*).

Cefaly. Chiedo di parlare. (*Oh! oh! — Rumori*).

Presidente. È inutile che Ella chieda di parlare; siamo per votare.

Coloro che approvano l'emendamento dell'onorevole Luporini sono pregati d'alzarsi.

(*Dopo prova e controprova la proposta dell'onorevole Luporini è respinta. — Rumori e conversazioni*).

Ma facciamo silenzio, li prego, onorevoli colleghi!

Ora vi sono due proposte di aggiunta: l'onorevole Carcano ed altri deputati propongono che “ siano equiparati ai mutui per gli effetti della presente disposizione le alienazioni di beni patrimoniali e di debiti contratti a titolo oneroso. ”

La Commissione accetta quest'aggiunta?

Lacava, relatore. Non accetta.

Presidente. Onorevole Carcano, la mantiene?

Carcano. Non v'insisto perchè tanto sarebbe inutile.

Presidente. Anche l'onorevole Costa ha proposto testè quest'aggiunta:

“ Nella esecuzione dei lavori o servizi comunali i comuni non sono vincolati dalla legge di contabilità, ma procederanno all'affidamento dei lavori stessi con i criteri che reputeranno migliori. ”

La Commissione accetta quest'aggiunta?

Lacava, relatore. Non può accettarla.

Presidente. Se l'onorevole Costa insiste, io porrò a partito la sua proposta.

Costa. V'insisto.

Presidente. Pongo a partito l'aggiunta all'articolo 66 proposta dall'onorevole Costa Andrea.

(*Non è approvata*).

Leggo ora l'articolo così come rimane composto:

“ Art. 66. I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° Che vengano deliberati dal Consiglio comunale col voto di due terzi dei componenti il Consiglio;

2° Che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;

3° Che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o a lavori straordinari, e a condizione che per questi lavori esistano, prima della deliberazione, i tipi, progetti, o studi debitamente approvati dal Genio civile e accompagnati da regolare perizia;

4° Che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, non che i mezzi pel pagamento degli interessi.

“ Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

“ Anche le deliberazioni che vincolino il comune per oltre cinque anni, e le spese facoltative quando le sovrimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, debbono essere prese nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

“ I termini stabiliti in questo articolo potranno essere abbreviati dal prefetto con decreto motivato. ”

Metto a partito quest'articolo 66 nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle 7.

Ordine del giorno per le tornate di domani.

Seduta antimeridiana

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale. (18)